

TAR Lombardia, Sezione III Milano - Sentenza 11/10/2004 n. 5522
legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.1, 20.1

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato il principio secondo cui, qualora le prescrizioni del bando di gara prevedano espressamente, con formulazione non equivoca, l'esclusione dalla procedura in caso di loro inosservanza, l'amministrazione appaltante è tenuta al rispetto della normativa cui si è autovincolata, senza possibilità di valutare, caso per caso, l'incidenza funzionale dell'adempimento omesso. Del tutto particolare, tuttavia, è l'ipotesi in cui, in presenza di un bando di gara che prescriva la presentazione della medesima dichiarazione in una duplice forma, con vincolo di esclusione in caso di inosservanza, la stazione appaltante dispone l'esclusione dalla gara di aspiranti che, pur avendo omesso un adempimento prescritto dalla lex specialis, hanno comunque reso le dichiarazioni richieste con le concorrenti modalità fissate dal bando. Atteso che, secondo una costante giurisprudenza amministrativa, le formalità prescritte dal bando di gara debbono trovare rigida applicazione soltanto quando siano dirette ad assicurare un particolare interesse dell'amministrazione oppure la par condicio dei concorrenti, mentre le stesse formalità degradano a mera irregolarità qualora le finalità perseguite risultino egualmente ed integralmente soddisfatte, ne discende che il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando, per dar luogo all'esclusione dalla gara, deve essere interpretato secondo il comune canone di ragionevolezza, con la conseguenza che costituiscono mere irregolarità le semplici carenze documentali e dichiarative, allorché gli adempimenti richiesti dal bando siano stati comunque formalmente adempiuti. E' infatti noto che nelle procedure concorsuali, pur dovendosi pretendere una accurata diligenza da parte dei concorrenti, bisogna evitare di cadere in un eccessivo formalismo, che porterebbe ad annullare la maggior parte delle offerte, mentre occorre esaminare se i singoli offerenti abbiano soddisfatto sostanzialmente le disposizioni del bando. Nel caso di specie, avendo la società ricorrente presentato una regolare dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la disposta esclusione non risponde ad alcun apprezzabile interesse dell'amministrazione o della correttezza in sé della procedura di gara, laddove la mancata esibizione del certificato dei carichi pendenti in corso di validità è priva di effetti invalidanti la partecipazione alla gara, in quanto ampiamente surrogata dalla regolare presentazione della suddetta dichiarazione, anch'essa prevista dal bando di gara. Devono, quindi, giudicarsi illegittime e devono essere annullate le clausole del bando nella parte in cui impongono, ai fini dell'ammissione alla gara, la presentazione di due distinte dichiarazioni aventi contenuto analogo e prefigurano, quale causa di esclusione dell'offerta, l'irregolare o mancata presentazione di una delle due dichiarazioni, senza prevedere la facoltà di sanatoria della documentazione incompleta.